

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI DEL LICEO SCIENTIFICO F. LUSSANA

Premessa

Il collegio dei docenti del Liceo scientifico F.Lussana secondo quanto indicato dal D.P.R. 31-5-74 n. 416 formula il presente regolamento.

Attribuzioni del collegio

ART. 1

- a) Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- b) formula proposte al **Dirigente scolastico** per la formazione e composizione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenendo conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto;
- e) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- f) promuove iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- g) elegge i docenti incaricati di collaborare con il preside e i docenti che faranno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- h) approva, su proposta dei consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
- i) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche.

Presidenza

ART. 2

Il c.d. è presieduto dal **Dirigente Scolastico** o, in caso di sua assenza, dal docente vicario; non hanno validità legale le riunioni non presiedute dal **Dirigente Scolastico** o dal docente vicario.

Programmazione dei lavori

ART. 3

All'inizio di ogni anno scolastico il c.d. discute le linee generali della programmazione del proprio lavoro.

Convocazione

ART. 4

La convocazione del c.d. deve essere disposta con un congruo preavviso -non inferiore a cinque giorni, esclusi i giorni festivi e le domeniche- rispetto alla data delle riunioni, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli docenti e mediante affissione all'albo ufficiale dell'istituto. Quest'ultima si deve ritenere, di norma, sufficiente per confermare la validità della convocazione.

Nella convocazione, oltre all'ordine del giorno che deve sempre prevedere la voce "varie ed eventuali", deve essere indicata l'ora di inizio e l'ora entro cui, presumibilmente, saranno conclusi i lavori.

ART. 5

Il c.d. è convocato dal **Dirigente Scolastico** ogni qual volta lo ritenga opportuno, sempre, però, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle ottanta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il **Dirigente Scolastico**, inoltre, convoca il collegio quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

Ordine del giorno

ART. 6

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al collegio è determinato dal **Dirigente Scolastico**, sentiti i collaboratori.

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal presidente o da almeno cinque docenti.

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all' o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal collegio.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno cinque giorni) rispetto al giorno dell'adunanza.

Varie ed eventuali

ART. 7

Le "varie ed eventuali" possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal presidente o da almeno cinque docenti. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il collegio, a norma dell'art. 23, decida diversamente.

Verifica del numero legale

ART. 8

Ad apertura di seduta il presidente verifica l'esistenza del numero legale e, qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il collegio si ritiene riconvocato per il prossimo giorno non festivo, alla stessa ora.

Verbale delle riunioni

ART. 9

Il verbale delle riunioni del collegio viene redatto da un docente incaricato dal Dirigente Scolastico riportando in sintesi la discussione. Il verbale della seduta precedente rimane a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della successiva riunione.

Il verbale si intende per letto.

Esso viene messo a disposizione dei docenti in sala professori in tempo utile per il Collegio Docenti.

Di norma gli interventi durante la riunione vengono registrati su nastro magnetico. I nastri restano a disposizione del verbalizzatore come memoria della discussione, anche per eventuali modifiche da concordare con gli insegnanti interessati, fino alla approvazione del verbale, che resta l'unico atto pubblico che documenta la volontà, espressa dal Collegio attraverso le deliberazioni adottate.

Prima della approvazione il verbalizzatore comunica al collegio le modifiche intervenute rispetto alla prima redazione del verbale stesso.

E' concessa la parola solo per proporre rettifiche su quanto riportato del proprio intervento nel verbale. Tali rettifiche verranno prese in considerazione solo se presentate per iscritto prima dell'approvazione del Verbale.

Nel formulare eventuali proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

Il **Dirigente Scolastico** interpella il Collegio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta.

Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà sono ammessi interventi uno a favore ed uno contrario alla proposta, ciascuno per non più di 3 minuti.

Dopo tali interventi il **Dirigente Scolastico** pone in votazione, per alzata di mano, le proposte di rettifica.

Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del verbalizzatore e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

(Es. : Rettifica approvata nella seduta del e allegata al relativo verbale).

Comunicazioni del presidente

ART. 10

Ad apertura di seduta il presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'o.d.g. occupando lo spazio massimo di quindici minuti. Su tali comunicazioni non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni.

Andamento dei lavori

ART. 11

Il presidente provvede al buon andamento dei lavori del collegio, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede e, di norma, nell'ordine nel quale sono state fatte le domande; regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

ART. 12

Durante le discussioni nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento e ciò vale anche per il presidente, fatte salve le esigenze connesse alla conduzione della discussione. Ogni docente, tuttavia, può prendere la parola, nella forma più succinta, unicamente per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto. Chi vuole che il suo intervento sia ripetuto testualmente a verbale è tenuto a darne lettura in collegio e a consegnarlo al verbalizzatore entro la fine della seduta.

E' fatto personale l'essere leso nella propria onorabilità o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione.

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento e la stessa ha la precedenza nell'ordine di discussione. Sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine si pronuncia il **Dirigente Scolastico**. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il collegio decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 13

Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti, su richiesta di almeno cinque docenti; tale richiesta va approvata dal collegio. Sono ammesse nella stessa seduta, complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento. Nella approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del presidente.

ART. 14

Per gli argomenti all'o.d.g. che rientrano nelle competenze di una delle commissioni di cui all'art. 24, la commissione stessa designa un relatore che riferisce al collegio sulla base di un testo scritto che contenga anche le **eventuali** posizioni divergenti. A conclusione della sua comunicazione e prima che abbia inizio la discussione, il relatore propone al collegio una motivata proposta di deliberazione.

Aperta la discussione il presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. In relazione al numero degli iscritti a parlare, il presidente, se necessario, stabilirà la durata del tempo massimo di ogni intervento. Al relatore è accordata la parola nel corso del dibattito solo per dare chiarimenti e a chiusura della discussione.

ART. 15

Qualora l'andamento della discussione e la natura degli emendamenti presentati richiedano una sostanziale rielaborazione o una nuova stesura della proposta di deliberazione, il presidente invita il relatore a redigerla e a sottoporla all'approvazione del collegio.

Eventuali emendamenti devono essere votati prima della proposta medesima.

ART. 16

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e le relative votazioni avvengono con il seguente ordine: prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.

Si vota da ultimo sull'intera proposta comprensiva degli emendamenti approvati.

Prima delle relative votazioni i docenti possono prendere la parola per dichiarazione di voto (non più di due a favore e due contro).

ART. 17

La discussione di ogni singolo argomento si ritiene conclusa quando sono stati esauriti gli interventi di tutti i docenti iscritti a parlare.

Votazioni

ART. 18

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente, comunica al collegio l'esatto numero dei presenti e i motivi dell'eventuale abbandono della seduta da parte dei docenti nel frattempo assentatisi.

ART. 19

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano.

Su richiesta di almeno cinque docenti si procede per appello nominale. In tale caso si procederà all'estrazione della lettera dell'alfabeto da cui si inizierà la votazione stessa.

ART. 20

E' necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone.

Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal presidente.

ART. 21

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione dei membri degli organi del collegio (**commissionsi**, membri del comitato per la valutazione del servizio, ecc.), ogni docente può esprimere preferenze sino a un massimo dei due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età

Deliberazioni

ART. 22

Le deliberazioni del collegio, salvo i casi per i quali disposizioni di legge o del presente regolamento prescrivano diversamente, sono adottate su testo scritto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 23

Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate.

Chiusura dei lavori

ART. 24

La seduta non può essere chiusa prima che il collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.

Commissioni

ART. 25

Il collegio dei docenti del Liceo scientifico F. Lussana si articola su commissioni che hanno i seguenti compiti:

- raccogliere il materiale relativo alle proprie competenze e tenerlo a disposizione dei docenti;
- analizzare annualmente la situazione del proprio settore e mettere a disposizione i risultati di tale analisi con congruo anticipo perché il collegio possa prendere le proprie decisioni sulla base di dati ed esperienze;
- fare proposte al collegio in ordine alla ottimizzazione dell'efficacia del proprio settore;
- essere esecutrici, ferme restando le competenze del **Dirigente Scolastico** e degli altri organismi della scuola, dei mandati del collegio;
- riferire al collegio sugli esiti del proprio lavoro.

Ogni Commissione è tenuta alla verbalizzazione dei propri lavori su apposito registro fornito dalla scuola.

ART.26

Le Commissioni di collegio possono essere permanenti e/o temporanee.

Le prime, che comprendono l'area delle competenze del Collegio, sono così individuate:

1) Commissione per la formazione delle classi.

Essa è formata da N°3 componenti.

2) Commissione per l'orientamento e il rapporto con la componente studentesca e dei Genitori

Essa è formata da N°4 componenti compreso il docente a funzione strumentale. Il collegio ne elegge 3.

3) Commissione Educazione alla salute

Essa è formata da N.3 componenti. Il collegio ne elegge 2

4) Commissione per l'innovazione della didattica nelle classi con dotazioni tecnologiche

Essa è formata da N.5 componenti eletti dal collegio oltre a un Coordinatore nominato dal Dirigente scolastico.

5) Commissione didattica, per il sostegno all'insegnamento e per l'aggiornamento.

Essa è formata da n°6 componenti tra cui il docente a funzione strumentale e il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Il collegio elegge 4 membri

6) Commissione Attività culturali.

I suoi ambiti sono costituiti dalla biblioteca, mediateca, visite di istruzione, mostre e spettacoli e libere attività.

E' formata da 6 componenti compreso il docente della funzione strumentale Biblioteca. Il collegio ne elegge 5

Commissione Organo di Garanzia composta da n. 2 membri eletti

Comitato di Valutazione del Servizio composto da n. 4 membri eletti

Nota: nella stessa seduta del collegio in cui vengono eletti i membri delle commissioni viene eletto anche il comitato di valutazione del servizio

ART. 27

I componenti delle commissioni suddette sono eletti dal collegio su una lista di candidati, frutto di candidature o autocandidature.

I coordinatori sono nominati dal **Dirigente Scolastico** su indicazione o indicazioni dei componenti delle relative commissioni.

Modifiche del Regolamento

ART. 28

Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del collegio docenti.

Le proposte di modifica al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Diffusione del regolamento

ART. 29

E' cura del **Dirigente Scolastico** favorire la diffusione del presente regolamento anche fornendone copia agli insegnanti di nuova nomina al Liceo.

Il **Dirigente Scolastico** per una più tempestiva registrazione delle modifiche del Regolamento, di volta in volta apportata dal Collegio Docenti, affida ad un collaboratore il compito dell'aggiornamento del testo del Regolamento stesso. Una copia aggiornata del regolamento è a disposizione in ognuna delle sale professori.

NOTA SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1.c e 25 (VERIFICA DEL LAVORO DEL COLLEGIO)

Il controllo degli esiti educativi - su obiettivi definiti operativamente - sarà effettuato annualmente attraverso la raccolta e la elaborazione di dati sulle abilità 'in ingresso' e 'in uscita' di un campione statisticamente significativo di alunni dei primi quattro anni di corso. Sarà compito della commissione didattica -con l'indispensabile collaborazione dei gruppi disciplinari- costruire test di ingresso e di uscita differenziati per anno di corso e per materie, scegliere il campione da sottoporre a controllo, nonché raccogliere ed analizzare i dati raccolti per offrirli alla riflessione dei docenti, che dovrà

essere effettuata collegialmente nel primo mese dell'anno scolastico successivo in modo che si possano attivare tempestivamente gli eventuali e indispensabili correttivi. Quanto alla verifica di tutte le attività collegiali finalizzate al raggiungimento degli esiti formativi, nel collegio di fine anno scolastico il responsabile di ogni commissione, facendo esplicito riferimento all'elenco degli obiettivi prefissati e registrati nel verbale della prima seduta della commissione, farà un bilancio dell'attività svolta, indicando chiaramente anche le ragioni degli eventuali insuccessi.